

FAQ

Si riepilogano di seguito le risposte alle domande più frequenti pervenute in questi giorni agli indirizzi di posta elettronica DCRisorse-ProgressioniOrizzontali@ispettorato.gov.it,

HDPprogressionieconomicheINL@ispettorato.gov.it e SupportoInnovazioneINL@ispettorato.gov.it (si evidenzia però che quest'ultimo indirizzo non deve essere utilizzato né per quesiti inerenti le procedure di progressione in questione né per questioni tecniche inerenti l'applicativo PEO 2020).

Si rappresenta che i supporti di carattere interpretativo e tecnico, non possono in alcun modo essere utilizzati per avere conferma della correttezza dei dati inseriti.

Si ricorda ancora una volta che, come già indicato nei bandi e nella procedura telematica, le informazioni inserite sono certificate dal candidato e pertanto, qualora a seguito dell'esame della Commissione emergessero nella domanda dati non corretti ab origine ma confermati, ovvero dati emendati in modo non veritiero, l'Amministrazione potrà applicare le sanzioni previste dal DPR n. 445/2000.

1. ULTERIORI TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI PROFESSIONALI

La procedura telematizzata per le Progressioni Economiche Orizzontali prevede, a partire dal 9 novembre p.v. la possibilità di selezionare una voce residuale denominata "Altro titolo di Studio", tanto nella sezione "Titolo di Studio" che in quella "Altri titoli di studio". Alla selezione di questa voce deve obbligatoriamente corrispondere l'indicazione, nel campo "Descrizione Titolo", della denominazione legale del titolo di studio, oltre all'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, nel campo "Istituto".

Atteso che il giudizio di ammissibilità di tali titoli spetta esclusivamente alla Commissione di valutazione, agli stessi viene attribuito in prima istanza un punteggio pari a zero.

Anche nella sezione "Abilitazioni professionali" viene prevista la possibilità di selezionare una voce residuale "Altra abilitazione". Similarmente, anche in questo caso è obbligatorio inserire la denominazione dell'abilitazione conseguita e alla stessa viene attribuito un punteggio pari a zero nelle more della valutazione della Commissione.

Si specifica che, qualora il candidato volesse inserire più titoli di studio e/o abilitazioni professionali non precedentemente previste dalla procedura telematizzata, dovrà indicare gli stessi selezionando più volte la voce altro e non scrivendo più titoli nello stesso campo descrittivo.

In riferimento ai titoli di studio ulteriori si ricorda che la procedura telematizzata prevede l'attribuzione di un punteggio positivo ai soli titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di interesse dal vigente ordinamento professionale (**CCNI 4 agosto 2009**) ulteriori rispetto al titolo principale. I titoli ulteriori previsti dal CCNI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2000 e non più dal CCNI del 4 agosto 2009, non attribuiscono, in automatico, alcun punteggio. Sarà cura della Commissione valutare se tali titoli sono equipollenti a quelli previsti dal CCNI del 4 agosto 2009, nel qual caso verrà modificato il punteggio assegnato ai titoli in questione.

2. "CONTRATTISTI"

Si precisa che il punteggio previsto per l'Esperienza professionale maturata viene riconosciuto esclusivamente per l'anzianità di servizio maturata nei ruoli, con ciò escludendo il periodo relativo al

contratto di lavoro di natura privatistica stipulato all'epoca con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, quindi, non prevedeva l'inquadramento nei ruoli del Ministero del personale assunto con tale tipologia di contratto.

3. SUPPLENZA NELLE SCUOLE

Si precisa che il punteggio previsto per l'esperienza professionale maturata in altra PA viene riconosciuto "per l'anzianità di servizio **maturata nei ruoli** di altra pubblica amministrazione". Pertanto non può essere considerata l'attività di supplenza, anche annuale, che viene svolta senza regolare inquadramento nei ruoli di appartenenza del competente Ministero dell'istruzione.

4. ASPETTATIVE

Con riferimento alla fruizione di aspettativa o di analoghi istituti, si suggerisce di verificare nel provvedimento di concessione l'eventuale interruzione della maturazione dell'anzianità di servizio nei ruoli.

5. DIPLOMA ISTITUTO MAGISTRALE QUADRIENNALE - QUINTO ANNO INTEGRATIVO

Con riferimento al diploma di istituto magistrale quadriennale risulta che, in attuazione dell'articolo 1 della L. 910/69, a conclusione di un corso integrativo di un anno gli studenti sostenevano un colloquio finale davanti ad una commissione che dichiarava l'idoneità o l'inidoneità del candidato all'iscrizione alle facoltà universitarie. Tale attestato, anche alla luce della lettera circolare del 2 ottobre 2000 del Ministro dell'Istruzione *pro-tempore*, risulta quindi essere una mera dichiarazione di idoneità da utilizzare ai fini dell'iscrizione universitaria.

Il possesso di tale idoneità non può essere considerata, pertanto, quale conseguimento di un diploma di durata quinquennale.

6. CORSI DI FORMAZIONE

La partecipazione a corsi di formazione, ancorché organizzati dalla SNA, non prevede l'attribuzione di alcun punteggio ai fini delle procedure per le progressioni economiche orizzontali.

7. COMPILAZIONE DATI ANAGRAFICI DOMANDA

Qualora vengano riscontrati, nella sezione "Dati anagrafici" o in quella "Esperienza professionale maturata" della procedura telematizzata, dati pre-valorizzati non corretti, questi devono essere modificati dal candidato che procederà con l'inserimento del dato corretto.

Per quanto attiene alla sezione "Esperienza professionale maturata" e in particolare al riquadro "**Inquadramento storico nel ruolo – Art. 5, comma 7**", la procedura telematizzata permette l'inserimento di una voce generica "Area/Fascia inferiore rispetto all'attuale" che può essere utilizzata in sostituzione della declinazione puntuale di tutti i passaggi di area/fascia e profilo professionale precedenti all'attuale. Difatti la procedura accetta solo le voci di area, fascia e profilo come definite nel CCNL del 14.09.2007 che converte i precedenti inquadramenti nella nuova denominazione. Purtroppo, ai fini delle procedure di progressione economica orizzontale, rileva esclusivamente la durata del tempo di appartenenza ad aree e/o fasce inferiori rispetto all'attuale. Per tale motivo è sufficiente utilizzare, qualora non sia possibile declinare il proprio percorso professionale secondo le nuove definizioni del CCNL del 14.09.2007, la voce generica sopra richiamata.

Si specifica, inoltre, che i passaggi di area/fascia devono essere riportati nel riquadro "Inquadramento storico nel ruolo – Art. 5, comma 7" in ordine decrescente di data, ossia l'inquadramento più recente deve essere in

cima alla lista e quello più remoto in fondo. Diversamente il sistema restituisce un errore di incongruenza nelle date.

8. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Si precisa che il punteggio previsto per l'Esperienza professionale maturata in altra PA viene riconosciuto "per l'anzianità di servizio **maturata nei ruoli** di altra pubblica amministrazione". Pertanto, si potrà indicare l'eventuale periodo in altra amministrazione se l'attività è stata svolta con regolare inquadramento nei ruoli di appartenenza (contratto di lavoro subordinato), con ciò escludendo invece eventuali periodi lavorativi relativi ad incarichi di natura non subordinata (consulenze, collaborazioni, etc).

9. TITOLI DI STUDIO PREVISTI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA RELATIVA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO GESTIONALE

I titoli di studio valutabili ai fini della progressione economica relativa al profilo professionale di assistente amministrativo gestionale sono quelli previsti per l'accesso dall'esterno dal vigente ordinamento professionale definito con CCNI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 agosto 2009 e dal previgente ordinamento professionale definito con CCNI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2000, i quali prevedono quale requisito per l'accesso dall'esterno il Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Si precisa, pertanto, che il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, non essendo previsto quale titolo di studio per l'accesso dall'esterno, non attribuisce alcun punteggio.

10. DATA CONSEGUIMENTO TITOLI DI STUDIO

Nel caso in cui non sia disponibile la data precisa (giorno, mese e anno) di conseguimento del titolo di studio sarà sufficiente riportare soltanto l'esatto anno di conseguimento indicando nei campi "giorno" e "mese" una data fittizia rientrante nel medesimo anno.

11. ANZIANITA' NELL'AREA/FASCIA E CALCOLO DEL PUNTEGGIO PROVVISORIO

La procedura telematizzata opera un calcolo provvisorio del punteggio da attribuire alla domanda, provvisorio perché i dati inseriti saranno oggetto di verifica da parte della Commissione.

Per quanto attiene alle modalità di calcolo dell'anzianità di servizio nelle aree/fasce, si specifica che deve essere considerato l'effettivo servizio prestato nei ruoli INL/MLPS e pertanto il conteggio è operato a partire dalla data di assunzione e non già dal primo giorno dell'anno solare di assunzione. A tale proposito si forniscono alcuni esempi del metodo di calcolo adottato, alla data di pubblicazione dei bandi (29.10.2020)

Esempio n. 1

Candidato assunto il 01.06.2006 in area III, Fascia F3

Anni di anzianità nell'Area/Fascia:

dal 01.06.2006 al 29.10.2020 = 14 anni, 4 mesi e 28 giorni => 14 anni

Punti assegnati per Area/Fascia attuale:

5 (per i primi 5 anni) + 22,5 (2,5 per i successivi 9 anni) = 27,5 ridotto a 25 (in applicazione del tetto massimo a 25 punti)

Punteggio totale: 25

Esempio n. 2

Candidato assunto il 01.06.2006 in area III, Fascia F3 con cambio di fascia economica in F4 dal 01.01.2010

Anni di anzianità nell'Area/Fascia:

dal 01.01.2010 al 29.10.2020 = 10 anni, 10 mesi e 29 giorni => 11 anni

Punti assegnati per area/fascia attuale:

5 (per i primi 5 anni) + 15 (2,5 per i successivi 6 anni) = 20,0

Anni di anzianità nell'Area/Fascia inferiore rispetto all'attuale:

dal 01.06.2006 al 31.12.2009 = 3 anni, 6 mesi e 30 giorni => 4 anni

Punti assegnati per Aree/Fasce precedenti:

1,6 (0,4 per 4 anni)

Punteggio totale: 21,6

Esempio n. 3

Candidato assunto il 01.09.1985 in area II, Fascia F1, con più cambi di Area/Fascia economica e in ultimo inquadrato in area III, fascia F2 dal 01.01.2010

Anni di anzianità nell'Area/Fascia:

dal 01.01.2010 al 29.10.2020 = 10 anni, 9 mesi e 28 giorni => 11 anni

Punti assegnati per area/fascia attuale:

5,0 (per i primi 5 anni) + 15 (2,5 per i successivi 6 anni) = 20,0

Anni di anzianità nell'Area/Fascia inferiore rispetto all'attuale:

dal 01.09.1985 al 31.12.2009 = 24 anni, 3 mesi e 30 giorni => 24 anni

Punti assegnati per Aree/Fasce precedenti:

4,0 (0,4 per 24 anni = 9,6 ridotto a 4 in applicazione del tetto massimo a 4 punti)

Punteggio totale: 24,0

Esempio n. 4

Candidato assunto il 08.06.2006 in area III, Fascia F3, con due interruzioni per aspettativa non maturanti anzianità di ruolo. 1° Periodo di aspettativa interruzione dell'anzianità di ruolo: dal 01.06.2016 al 31.05.2017. 2° Periodo di aspettativa interruzione dell'anzianità di ruolo: dal 10.09.2018 fino alla data di avvio della procedura

Anni di anzianità nell'Area/Fascia:

dal 08.06.2006 al 29.10.2020 = 14 anni, 4 mesi e 20 giorni

1° Periodo di aspettativa interruzione dell'anzianità di ruolo: dal 01.06.2016 al 31.05.2017 = 1 anno

2° Periodo di aspettativa interruzione dell'anzianità di ruolo: dal 10.09.2018 fino alla data di avvio della procedura: 2 anni, 1 mese, 18 giorni

Totale anzianità nell'Area/Fascia:

14 anni, 4 mesi e 20 giorni, meno 1 anno, meno 2 anni, 1 mese, 18 giorni, totale 11 anni, 3 mesi, 2 giorni => 11 anni

Punti assegnati per Area/Fascia attuale:

5,0 (per i primi 5 anni) + 15 (2,5 per i successivi 6 anni) = 20,0

Punteggio totale: 20,0